

DISPOSIZIONI PER L' UTILIZZO DELLE MOTOSLITTE

Riferimenti normativi: Legge Regionale n° 02/ 2009 – art. 28- e s.m.i. e Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2018 n° 111- 7437 (atto di indirizzo per la conduzione delle motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati.....”.

Hanno diritto all'autorizzazione:

- **residenti, proprietari, gestori o conduttori di immobili non accessibili da strade aperte al pubblico, o gestori di attività di trasporto a servizio delle strutture o immobili medesimi o, temporaneamente, per altri scopi professionali ...**

I residenti hanno diritto a n° 02 motoslitte per ogni nucleo familiare

I gestori di attività hanno diritto a n° 03 motoslitte (eventualmente, se autorizzabili dal Comune, una in piu', quindi 04).

I percorsi autorizzati per il transito sono quelli concertati dai Comuni dell'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea con la Società che gestisce gli impianti come da cartina allegata per ogni comprensorio sciistico.

Si può circolare dalle ore 07.00 alle ore 08.45 e dalle 17.30 alle 23.00 (Regolamento per la circolazione dei mezzi meccanici su aree innevate dell'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea) .

Requisiti per ottenere l'autorizzazione

- 1)Istanza in bollo (€. 16,00) su apposito modello in cui si dichiara quanto necessario per ottenere l'autorizzazione con allegata copia certificati assicurativi con massimali previsti dalla Legge Regionale;
- 2) Marca da bollo su ogni autorizzazione ;
- 3) Obbligo di applicare sulla motoslitta il numero rilasciato .